

G.D.P.R.:
nuovi oneri e nuove
opportunità
per Avvocati e imprese

Avv. Claudio STRATA

Parleremo di...

- Premessa di carattere generale sul G.D.P.R. e sul d.lgs. 101/2018;
- Regolamenti 1 e 2 del 2019;
- Profili deontologici dell'Avvocato.

Premessa di carattere generale sul G.D.P.R. e sul d.lgs. 101/2018

Principio di responsabilizzazione..... ACCOUNTABILITY: si chiede al titolare del trattamento di porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento.

Il titolare deve → precostituire un apparato documentale idoneo a garantire la protezione dai rischi dal punto di vista formale

→ predisporre un apparato di misure che proteggano effettivamente gli individui e i loro dati.

Si parla del concetto di data protection → BY DEFAULT
→ BY DESIGN.

GLI INTERESSATI

Il Regolamento protegge le persone fisiche:

- I) nel momento in cui vengono trattati i loro dati personali
- II) nel momento in cui circolano i loro dati personali (art. 1 GDPR).

E si applica a trattamenti in tutto o in parte automatizzati, ma anche a quelli non automatizzati (art. 2 GDPR).

Non si applica, come già in passato, in alcuni casi tassativamente previsti dall'art. 2..... ad esempio per attività a carattere esclusivamente personale o domestico....o ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fine di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.....

I SOGGETTI COINVOLTI

- Art. 4 n. 7) «**titolare del trattamento**» → la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- Art. 4 n. 8) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- Art. 37 «**Data protection officer**»: Si tratta di un soggetto che ha conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dati: fornisce assistenza al titolare e al responsabile del trattamento dati, che sono i soggetti tenuti a nominarlo in particolari situazioni.

LE SANZIONI - AMMINISTRATIVE E PENALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE (AFFLITTIVE E CORRETTIVE) - Art. 83 G.D.P.R.

Elementi utilizzati per la valutazione, ai fini dell'irrogazione della sanzione:

- ▶ Natura, gravità e durata violazione
- ▶ Carattere doloso o colposo della violazione
- ▶ Misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati
- ▶ Grado di responsabilità di titolare e responsabile del trattamento, tenendo conto delle misure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli artt. 25 e 32
- ▶ Eventuali violazioni precedenti, pertinenti, commesse da titolare o responsabile
- ▶ Grado di cooperazione con Autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuare possibili effetti negativi
- ▶ Categorie di dati interessati dalla violazione
- ▶ Notificazione della violazione
- ▶ Rispetto di eventuali prescrizioni imposte precedentemente in merito allo stesso tipo di violazioni
- ▶ Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione
- ▶ Eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, come benefici finanziari conseguiti o perdite evitate quale conseguenza della violazione

SANZIONI AFFLITTIVE

Fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo globale dell'esercizio precedente, nei casi di:

- ▶ inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento;
- ▶ inosservanza degli obblighi dell'organismo di certificazione;
- ▶ inosservanza degli obblighi dell'organismo di controllo.

Fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo globale dell'esercizio precedente, nei casi di:

- ▶ inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli interessati;
- ▶ inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali;
- ▶ inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione dei flussi da parte dell'autorità di controllo. Inosservanza di un ordine correttivo dell'autorità di controllo.

SANZIONI CORRETTIVE

L'Autorità di controllo può:

- ▶ rivolgere avvertimenti/ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono violare il GDPR o l'abbiano violato;
- ▶ ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i relativi diritti, nonché di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine;
- ▶ ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
- ▶ imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- ▶ Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;
- ▶ Revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
- ▶ Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure;
- ▶ Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

SANZIONI PENALI

Il Regolamento non contiene disposizioni volte a disciplinare direttamente la responsabilità penale che deriva dall'illecito trattamento dei dati personali, tuttavia i singoli Stati membri hanno la possibilità di prevedere sanzioni di carattere penale, poiché il Legislatore europeo ha espressamente demandato la scelta del regime relativo alla responsabilità penale agli Stati stessi.

Il d.lgs. 101/2018 ha innovato il Codice Privacy modificando o abrogando le norme penali previgenti.

ART. 167 CODICE PRIVACY

Trattamento illecito dei dati

Viene punito chi, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, arrechi un danno al proprietario dei dati. Ciò avviene anche quando le informazioni personali vengono trasferite verso un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, recando dei danni all'interessato.

ART. 167bis CODICE PRIVACY

Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Si tratta di una nuova tipologia di reato, che va a colpire chi comunica e diffonde i dati personali di un soggetto su larga scala, per trarne profitto. Si pensi ad esempio agli archivi automatizzati che raccolgono i dati.

ART. 167ter CODICE PRIVACY

Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Riprende il reato precedente con l'aggravante del metodo fraudolento.

ART. 168 CODICE PRIVACY

Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante

Viene punito chiunque, durante gli accertamenti di fronte al Garante, dichiari il falso o presenti documenti non veri. Ma, anche chi intenzionalmente interrompa o impedisca il corretto svolgimento di un procedimento presso il Garante può subire una sanzione.

ART. 169 CODICE PRIVACY

Misure di sicurezza - ABROGATO

ART. 170 CODICE PRIVACY

Inosservanza di provvedimenti del Garante

Se non vengono rispettate le decisioni del Garante, è sempre prevista come sanzione la pena detentiva

ART. 171 CODICE PRIVACY

Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

Continua ad essere punito l'uso di impianti audiovisivi utilizzati per controllare a distanza i propri dipendenti, se non è stato prima concordato con le parti in questione. E' vietato, inoltre, svolgere indagini per conoscere le opinioni politiche, religiose e le appartenenze sindacali di un lavoratore, prima di decidere se assumerlo o meno.

ART. 172 CODICE PRIVACY

Pene accessorie

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Regolamenti 1 e 2 del 2019

REGOLAMENTO 1/2019

Disciplina:

- ▶ Reclami
- ▶ Segnalazioni
- ▶ Attività di controllo e ispettive
- ▶ Regole deontologiche e codici di condotta

REGOLAMENTO 2/2019

Disciplina:

- Decorrenza dei termini per i procedimenti innanzi al Garante
- Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami
- Pareri obbligatori e facoltativi
- Fasi procedurali relative ad altri soggetti

RECLAMI:

- ▶ Decisi entro 9 mesi dalla proposizione (12 in caso di particolare complessità)
- ▶ Informazioni all'interessato sullo stato del procedimento entro 3 mesi dal deposito
- ▶ Applicazione dei principi del procedimento amministrativo: semplicità delle forme, celerità ed economicità, anche con riferimento al contraddittorio
- ▶ Nomina di un responsabile del procedimento, al quale le parti hanno diritto di rivolgersi per richiedere informazioni e l'accesso agli atti
- ▶ Fase istruttoria: disamina della documentazione pervenuta, acquisizione di precisazioni e istruzioni, richiesta di chiarimenti al titolare del trattamento
- ▶ Fase decisoria:
 - ▶ Archiviazione del reclamo
 - ▶ Avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento
- ▶ Irrogazione dell'ordinanza - ingiunzione (con possibile sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante, ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice)

SEGNALAZIONI:

- ▶ Non comportano la necessaria adozione di un provvedimento
- ▶ Possibile archiviazione nel caso in cui siano del tutto generiche (ossia si limitino a imputare a un soggetto fatti privi di elementi circostanziati o non contengano elementi tali da consentire un'agevole individuazione del titolare del trattamento). Ciò non esclude successive attività di controllo.
- ▶ In alternativa all'archiviazione, il dipartimento può avviare un'istruttoria preliminare.
- ▶ Osservanza delle disposizioni sui reclami.

Attività di controllo e ispettive:

- ▶ Potere autonomo del Garante, con avvio di un'istruttoria preliminare
- ▶ L'attività ispettiva può essere curata dal dipartimento servizio o altra unità organizzativa competente ovvero delegata alla Guardia di Finanza
- ▶ L'ordine di servizio con cui è disposta l'attività ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attività e gli ulteriori partecipanti
- ▶ Nel corso dell'attività ispettiva è possibile: controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico; richiedere informazioni e spiegazioni; accedere alle banche dati ed agli archivi; acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico.
- ▶ Durante l'attività ispettiva il soggetto può farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni

Regole deontologiche e codici di condotta:

- ▶ Promozione di regole deontologiche, con deliberazione del Collegio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- ▶ Indicazione dei criteri generali in base ai quali l'Autorità verifica il rispetto del principio di rappresentatività. In base al medesimo principio, i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le regole deontologiche sono invitati a darne comunicazione all'Autorità entro un termine prefissato, e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentatività.
- ▶ Promozione dell'adozione di codici di condotta

REGOLAMENTO 2/2019

- ▶ Si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedurali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici
- ▶ Tabelle recanti i termini entro i quali ciascun procedimento o fase procedimentale devono essere conclusi
- ▶ In caso di pareri obbligatori, se il parere non interviene entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione dello stesso
- ▶ Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche ad altri organismi
- ▶ Se si tratta di pareri facoltativi, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si è ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo

Profili deontologici dell'Avvocato.

LE NOVITA' - Provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2019

Il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive" è stato ridefinito come "**Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria**".

Innanzitutto, preme evidenziare che gli avvocati erano già obbligati, sotto la vigenza del D.Lgs. 196/2003, a rispettare le disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta del 6 novembre 2008.

Per questo motivo in materia di deontologia, la novità che oggi merita maggiore sottolineatura è l'introduzione nel Codice Privacy dell'art. 2quater il quale al comma 4 prevede espressamente che: **«il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali»**.

L' AMBITO DI APPLICAZIONE

Le regole deontologiche sono costituite da undici articoli, di cui solo i primi sette interessano direttamente gli avvocati.

QUANDO:

L'art. 1, comma I, definisce l'ambito di applicazione delle regole deontologiche, le quali devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per le seguenti finalità:

- per svolgere investigazioni difensive (art. 55 C.D.F.);
- per far valere o difendere un diritto in:
 - 1.sede giudiziaria;
 - 2.nel corso di un procedimento (anche in sede amministrativa) di arbitrato o di conciliazione;
 - 3.nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio;
 - 4.nella fase successiva alla sua definizione.

SOGGETTI COINVOLTI:

- 1.avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi (comma 1, lett. a);
- 2.investigatori privati che svolgano l'attività in conformità alla legge, anche sulla base di uno specifico incarico di un difensore (comma 1, lett. b);
- 3.chiunque tratti dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto, specie ad altri liberi professionisti o soggetti che su mandato e in conformità alla legge prestino attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità (ultimo comma).

Art. 55 C.D.F.

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
[...]
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

LE MODALITA' DI TRATTAMENTO

In base all'art. 2, comma 1, delle Regole deontologiche l'avvocato è obbligato ad organizzare il trattamento automatizzato e manuale dei dati personali valutando caso per caso le modalità più adeguate.

Le decisioni sono prese dal titolare del trattamento, sulla base di adeguate istruzioni impartite per iscritto **(Art. 7 C.D.F.)**.

È necessario adottare idonee cautele quando:

- a) si acquisiscono documenti e dati ad alto grado di confidenzialità o che possono comportare rischi specifici.
- b) Nella gestione della corrispondenza
- c) Esercizio contiguo di attività autonoma all'interno di uno Studio
- d) Utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito (art. 50 C.D.F.)
- e) Utilizzo di dati riportati su particolari dispositivi e supporti
- f) Custodia di materiale documentato
- g) Acquisizione di dati da terzi, verificando il titolo ad acquisirli
- h) Consultazione atti relativi a affari definiti

Art. 2 comma 5: È lecito trattare un dato anche prima della pendenza di un procedimento sempre che sia strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa e sia trattato conformemente ai principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione

Art. 2 comma 6: è lecito trattare dati pubblici o conoscibili da chiunque.

Art. 1 C.D.F. - L'Avvocato

L'Avvocato ha l'onere di assicurare, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Art. 7 C.D.F. - Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Art. 9 C.D.F. - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Art. 23 C.D.F. - Conferimento dell'incarico

Comma 6 - L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

Art. 50 C.D.F. - Doveri di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che **sappia essere falsi**.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita **che sappia o apprenda essere falsi**.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, **non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato**.
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta **l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni**. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'INFORMATIVA UNICA

L'art. 3 delle Regole deontologiche, richiamando l'art. 13 del GDPR sulle informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, stabilisce che l'avvocato può fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie relative alle indagini difensive.

Art. 27 C.D.F. - Doveri di informazione

1. L'Avvocato ha il dovere di informare il proprio cliente, il quale deve sapere che, ove utilizzasse in giudizio materiale eventualmente acquisito illecitamente, rischierebbe d'essere per ciò denunciato dalla persona offesa.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

L'art. 4 delle Regole deontologiche (rinviano all'art. 5, par. 1, lett. e) prescrive all'avvocato di conservare i dati delle persone fisiche in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (fatta eccezione per la conservazione ai fini dell'art. 89 GDPR).

La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano l'automatica dismissione dei dati.

L'art. 4 comma 2 riprende l'art. 33 C.D.F.

Art. 33 C.D.F. - Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI

Nei rapporti con i terzi e con la stampa, l'art. 5 delle Regole deontologiche, specifica che possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto, senza necessità di accordo con l'assistito, quando sia necessario per finalità di tutela dell'assistito medesimo.

In ogni caso l'avvocato-titolare del trattamento sarà tenuto al rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza e minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e dei terzi ed eventualmente dei divieti imposti dalla legge e dal codice deontologico forense.

Art. 18 C.D.F. - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

ACCERTAMENTI RIGUARDANTI DOCUMENTAZIONE DETENUTA DAL DIFENSORE

In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto, ex art. 159, comma III, D.lgs. 196/2003, che vi assista il presidente del Consiglio dell'ordine forense competente o un consigliere delegato.

Alla fine dell'accertamento anche il Presidente o il Consigliere potranno richiedere ed ottenere copia del provvedimento emesso dagli ispettori. Tale opzione non preclude all'avvocato titolare del trattamento la possibilità di farsi assistere, in sede ispettiva, da altri soggetti dallo stesso indicati.

Art. 28 C.D.F. - Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
4. E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
 - b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
 - c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
 - d) nell'ambito di una procedura disciplinare.In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.